

DELIBERA N. 42/05/CSP

**Esposti presentati dall'Avv. Carlo Chiurazzi
(Candidato consigliere regionale per la lista "Uniti nell'Ulivo" nel rinnovo della
Regione Basilicata)
nei confronti della società Promo Video S.r.l.
(emittente televisiva "Blu Tv" – Tg Blu del 26 e 28 marzo 2005)
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2005;

VISTI gli esposti dell'avv. Carlo Chiurazzi, in qualità di Assessore alla sicurezza e solidarietà sociale della Regione Basilicata, nonché candidato Consigliere Regionale per la Lista "Uniti nell'Ulivo" nel rinnovo della medesima Regione, pervenuti rispettivamente in data 28 marzo 2005 (prot. n. 118/ER/05/NA) e 29 marzo seguente (prot. n. 122/ER/05/NA), integrati in data 28 marzo 2005 (prot. n. 119/ER/05/NA) e 29 marzo 2005 (prot. n. 123/ER/05/NA), nei quali si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della società Promo Video S.r.l., concessionaria dell'emittente televisiva in ambito locale "Blu Tv", in quanto, durante la competizione elettorale per il rinnovo della regione Basilicata e nel corso dei telegiornali "Tg Blu" del 26 e 28 marzo 2005, ore 13.55 circa, in riferimento ad un servizio giornalistico relativo ad un asserito episodio di malasania registrato presso la Asl n. 5 di Montalbano Jonico, venivano riportate notizie non fondate e dichiarazioni a

carattere denigratorio nei confronti del denunciante, con evidente pregiudizio sulla sua campagna elettorale, il tutto con violazione dei principi di imparzialità nell'informazione;

VISTA la nota del Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata, pervenuta in data 7 aprile 2005 (prot. n. 160/ER/05/NA), con la quale si trasmettono, oltre alle denunce, la documentazione e i supporti magnetici relativi agli esposti in questione, e precisamente:

- verbali della Guardia di Finanza – Comando Tenenza Policoro del 27 marzo 2005 e del 29 seguente relativi all'acquisizione delle registrazioni relative ai telegiornali in oggetto (prot.lli Co.re.com. n. 668 e n. 671);
- richiesta di memorie giustificative inviata dal Comitato regionale competente in data 29 marzo 2005;
- memoria difensiva dell'emittente televisiva (prot. Co.re.com n. 685 del 30 marzo 2005), nella quale si precisa che il servizio in questione attiene alla cronaca giornalistica relativamente a dichiarazioni espresse dal direttore generale dell'Asl e che successivamente verrà offerta al denunciante la disponibilità di appositi spazi televisivi;
- istanza di rettifica televisiva inoltrata all'emittente televisiva dal denunciante in data 30 marzo 2005;
- delibera del Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata del 5 aprile 2005 (prot. n. 721) nella quale, a seguito dell'istruttoria sommaria, rilevato che l'emittente televisiva ha messo a disposizione spazi per il riequilibrio informativo, si trasmettono gli atti e i supporti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

CONSIDERATA la comunicazione dell'emittente televisiva trasmessa dal Comitato regionale competente e pervenuta in data 6 aprile 2005 (prot. n.156/ER/05/NA) dalla quale si evince che in data 31 marzo 2005 è stato dato ampio spazio nella stessa fascia oraria al denunciante;

RITENUTA, pertanto, l'insussistenza dell'asserita violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di informazione televisiva;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;

- la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata.

Roma, 26 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari